

**CONFERENZA
DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08

(O.d.G. Seduta del 20/04/2009)

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONFERENZA N. 3 DEL 28/12/2006: TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ATO/4 CUNEESE CON RIFERIMENTO ALLE UTENZE DIVERSE DALLE CIVILI-DOMESTICHE, VALE A DIRE: UTENZE *PRODUTTIVE/COMMERCIALI/ARTIGIANALI* E UTENZE *ZOOTECNICHE* - APPROVAZIONE CON CLAUSOLA DI RINVIO ALL'ORGANO DI VIGILANZA

L'anno duemilanove addì 20 del mese di aprile alle ore 11,30 circa, presso la *Sala Giolitti* della Provincia di Cuneo - convocata dal Presidente della Conferenza con lett. prot. n. 742 del 15/04/09 a termini di Art.11 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti, si è riunita la Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali partecipanti all'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", della quale sono componenti i Signori:

SEDUTA DEL 20/04/2009						
Numero d'ordine	Ente	Nominativo	Qualifica Rappresentante (Delegato)	PRESENTI	ASSENTI	Rappr.nza Presente
				n	n	%
Aree Omogenee						
1	Area Omogenea Alba	ROSSETTO Giuseppe	Rappresentante	1	0	5,1343
2	Area Omogenea Bra	SCIMONE Camillo	Rappresentante	0	1	0,0000
3	Area Omogenea Cuneo	VALMAGGIA Alberto LERDA Guido	Rappresentate Delegato	1	0	5,9350
4	Area Omogenea Fossano	PAGLIALONGA Vincenzo	Delegato	1	0	3,4431
5	Area Omogenea Mondovì	MARINI Giulio	Delegato	1	0	4,6860
6	Area Omogenea Roero	BERTOLUSSO Mario	Rappresentante	1	0	4,9246
7	Area Omogenea Saluzzo	PRAT Enrico	Rappresentante	1	0	3,6588
8	Area Omogenea Savigliano	CUSSA Claudio	Delegato P.te	1	0	4,8141
Totale Aree Omogenee				7	1	32,5959
Comunità Montane						
9	CM Alta Langa	BARBERO Alessandro	Rappresentante	0	1	0,0000
10	CM Alta Valle Tanaro	FERRARIS Giorgio	Rappresentante	1	0	2,8202
11	CM Langa d. Valli Belbo Bormida e U.ne	PREGLIASCO Enrico	Rappresentante	0	1	0,0000
12	CM Valli Gesso-Vermenagna	BOCCACCI Ugo	Rappresentante	0	1	0,0000
13	CM Valle Grana	VERARDO Alessandro	Rappresentante	0	1	0,0000
14	CM Valle Maira	FINA Giovanni	Rappresentante	0	1	0,0000
15	CM Valli Mongia-Cevetta-Langa Cebana	ODELLO Andrea	Delegato	1	0	2,0846
16	CM Valli Monregalesi	BLENGINI Pietro	Rappresentante	0	1	0,0000
17	CM Valli Po-Bronda-Infernotto	DONALISIO Gabriele	Delegato	1	0	4,5114
18	CM Valle Stura di Demonte	QUARANTA Livio	Rappresentante	1	0	4,4148
19	CM Valle Varaita	DOVETTA Silvano	Rappresentante	0	1	0,0000
20	CM della Bisalta	MAURO Gianfranco	Delegato	1	0	2,8187
Totale Comunità Montane				5	7	21,4913
21	PROVINCIA DI CUNEO	CASTELLENGO Carlo	Consigliere Prov.le Del.to	1	0	25,0000
TOT. COMPL. CONFERENZA AATO/4				13	8	74,2456

Presiede il Dr. Carlo Castellengo in veste di Consigliere Provinciale Delegato permanente dal Presidente della Provincia di Cuneo – On.le Avv. R.COSTA (rif.to: delega 14/08/07 prot. AATO/4 n. 886 – 16/05/07).

Partecipano alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito (ex art. 15 della *Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'AATO/4* e art. 5 del Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento) e il Segretario Generale della Provincia di Cuneo.

Il Presidente F.F. della Conferenza:

- accerta che il Rappresentante della *Comunità Montana Valle Maira* esce dalla Sala;
- dà atto che risultano acquisite le deleghe dai Rappresentanti in Conferenza dell'Area Omogenea Monregalese e delle Comunità Montane Valli Po, Bronda e Infernotto e della Bisalta,
- accerta pertanto la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 10 della Convenzione istitutiva della Conferenza d'AATO/4,

Il Sig. Presidente della Conferenza di AATO/4, On.le Avv. R.Costa, presenza per i saluti ed esce dalla sala alle ore 12,00 circa.

Accertata la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 10 della Convenzione:

LA CONFERENZA

- 1) **Richiamato** il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, segnatamente all'Art. n. 154 "*Tariffa del Servizio Idrico Integrato*" e Art. n. 155 "*Tariffa del Servizio di Fognatura e di Depurazione*", i cui testi vengono ripresi a stralcio seguente per immediato riferimento:

ART. 154

(tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

ART. 155

(tariffa del servizio di fognatura e depurazione)

1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore e' tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non e' dovuta se l'utente e' dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo e' determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

- 2) **Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale** n. 335/2008 dell'8/10/2008 che abroga parti dell'Art. 154 surrichiamato e viene ripresa nel dispositivo seguente:

LA CORTE COSTITUZIONALE, riuniti i giudici,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, 8/10/08

- 3) **Richiamato** l'Art. 8-sexies del D.L. 30/12/2008 n. 208 convertito in Legge 27/02/2009 n. 13 che viene ripreso nel dispositivo seguente:

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle

attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)).

- 4) **Evidenziato in particolare** che le AATO del S.I.I. sono in attesa della emanazione del decreto ministeriale attuativo ex comma 4 dell'Art. 8-sexies del D.L. 30/12/2008 n. 208 convertito in Legge 27/02/2009 n. 13;
- 5) **Richiamato in particolare** il comma 6. dell'Art. 154 del D.Lgs. 152/06 laddove si ammette che la Tariffa del S.I.I. unica possa essere modulata secondo il criterio delle "compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito; per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali".
- 6) **Richiamata** la Legge Regionale del Piemonte 20 Gennaio 1997 n. 30, segnatamente all'Art. 8 e particolarmente al comma 3. dove si afferma *"qualora l'Autorità d'Ambito si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 7, commi 2 e 3 (vale a dire i riconoscimenti gestionali secondo l'istituto della salvaguardia gestioni esistenti – al quale questa Autorità ha fatto riferimento, non esclusivo, con Delibere n. 1 e 2 del 7/08/06) la medesima applica la Tariffa di cui al comma 1 secondo il principio della gradualità (al quale questa Autorità ha fatto riferimento con Delibera n. 3 del 28/12/2006 richiamata) e comunque entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente Legge"* (Febbraio 2007);
- 7) **Dato atto** che questa Autorità ha approvato entro i termini di legge la propria Tariffa unica d'ATO con Delibera di Conferenza n.3 del 28/12/2006;
- 8) **Richiamata in proposito** la Delibera di questa Conferenza d'AATO/4 n. 2 del 28/12/2006 di approvazione del Piano d'Ambito e n. 3 del 28/12/2006 avente per oggetto "Gettito Tariffario e Tariffa del S.I.I." che nell'approvare l'Allegato n. 1, approva la Tariffa unica d'Ambito, tutti e due atti che pertanto sono stati approvati da questa Autorità entro i termini di legge e che pertanto, all'attualità, questa Autorità considera già adottata con quei provvedimenti l'articolazione tariffaria unica;
- 9) **Ritenuto in proposito** necessario anticipare i termini rispetto al 31/06/2015 per attribuire valori unitari agli scaglioni volumetrici della Tariffa d'ATO, con ciò anche adempiendo alle esigenze prospettate da più Organi istituzionali;
- 10) **Richiamata** la Delibera del C.I.P.E. 18/12/2008 n. 17 pubblicata sulla G.U. n. 71 del 26/03/2009 *"Direttiva per l'adeguamento delle Tariffe per i Servizi Idrici di Acquedotto, Fognatura e Depurazione"*;
- 11) **Richiamato** il D.M. 1/8/1996 *"Metodo Normalizzato per la determinazione della Tariffa del Servizio idrico Integrato"*, vigente a termini di Art. 170, lettera l) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 in particolare per i seguenti dispositivi:
 - Art. 7: *"La Tariffa é articolata dall'Ambito secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la Tariffa per Fasce d'Utenza e Territoriali ..."*
 - Art. 9: Obblighi del Gestore: nell'ambito del conto economico e stato patrimoniale che il Gestore affidatario é obbligato a comunicare, dev'essere esplicitata, tra le altre, la voce b3 – classi di tipologia di consumo domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale;
 - Art. 3 componenti della Tariffa: tra le componenti di costo della Tariffa va conteggiato anche il costo dell'acqua fornita all'ingrosso da Terzi fornitori e tale Tariffa all'ingrosso dev'essere – Art. 4, approvata dall'AATO;
- 12) **Dato atto** quindi che la norma ammetta differenziazioni tra tipologie di Consumo ma non di Utenza;

- 13) **Fatto rilevare** quindi che lo spirito della Norma sia quello delle compensazioni con altri tipi di consumi, oltre al civile-domestico, ma che tali compensazioni siano ammesse in ragione di equivalenze o maggiorazioni anziché di riduzioni rispetto alla Tariffa ordinariamente applicata per l'Uso civile-domestico;
- 14) **Richiamato** inoltre il principio della norma vigente che richiede il calcolo della Tariffa sulla base della copertura dei costi e che tale Tariffa di riferimento sia la Tariffa Media Ponderata del D.M. 1/8/96;
- 15) **Dato atto** con riferimento alla Tariffa Media Ponderata che nonostante reiterata corrispondenza di sollecito intercorsa nel corso del 2007 e del 2008 da parte di questa Autorità, i Gestori non abbiano ancora provveduto ad aggiornare il valore della Tariffa Media Ponderata (calcolata secondo disposti del D.M. 1/8/96) alla luce degli adeguamenti intervenuti sul Gettito Tariffario legati sia all'entrata in vigore della Quota fissa di accesso al servizio (ex Delibera di Conferenza n. 3 del 28/12/2006) sia ai maggiori introiti legati ai nuovi Comuni affidati;
- 16) **Dato atto** che in occasione della ricognizione sulle *Tariffe reali medie* funzionali alla Relazione al Parlamento 2009, in collaborazione con il Co.Vi.R.I., questa Autorità abbia potuto disporre ed inviare al Co.Vi.R.I. stesso i dati concernenti le Tariffe reali medie a livello di singolo bacino gestito – nonostante le perduranti carenze e/o assenze di dati da parte di alcuni Gestori;
- 17) **Dato di conseguenza atto** che, per carenze dei Gestori affidatari del Servizio i quali sono chiamati a termini di Atti di affidamento e Disciplinari al rispetto delle norme regolamentari, l'Autorità d'Ambito n. 4 *Cuneese* non é ad oggi nelle condizioni di emettere provvedimenti in materia tariffaria che siano perfettamente conformi alla legge;
- 18) **Richiamati** i Piani e/o i Conti economico-finanziari depositati dai maggiori Gestori, dei quali questa Conferenza ha preso atto con apposite Delibere fine 2007 e inizio 2008, nei quali sostanzialmente si conferma una progressione della Tariffa a sostegno dei costi di investimento e dei costi operativi pressoché coincidente con quella unica d'Ambito, approvata con gli atti appena richiamati all'interno dello strumento di pianificazione Piano d'Ambito vigente;
- 19) **Richiamata** per i temi oggetto del presente atto la Relazione Allegato 1 alla Delibera n. 3/2006 per quanto attiene alle valutazioni concernenti le tariffe per usi zootecnici, produttivi ecc. ovvero usi diversi dal civile-domestico e particolarmente richiamata la Tabella n. 4 ripresa di seguito per immediatezza di riferimento:

TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTENZE RESIDENTI				
ACQUEDOTTO				
<i>Uti domestici</i>				
	TA5-1	Quota di accesso al servizio di ACQUEDOTTO da parte dell'Utenza residente		13,440
	TA1	Fascia agevolata (= 60 m³/anno)		
	TA2	Fascia base (da > 60 a 180 m³/anno)	0,350	
	TA3	1° eccedenza (da > 180 a 220 m³/anno)		
	TA4	2° eccedenza (> 220 m³/anno)		
	TA5-2	Quota di accesso al servizio di ACQUEDOTTO da parte dell'Utenza non residente		26,880
<i>Uti diversi da quello domestico (commerciale, artigianale, produttivo)</i>				
	TA5	Quota di accesso al servizio di ACQUEDOTTO		13,440
	TA1	Fascia agevolata (= 60 m³/anno)		
	TA2	Fascia base (da > 60 a 180 m³/anno)		
	TA3	1° eccedenza (da > 180 a 220 m³/anno)		
	TA4	2° eccedenza (> 220 m³/anno)		
<i>Uti zootecnici/agricoli</i>				
	TA5	Quota di accesso al servizio di ACQUEDOTTO		13,440
	TA1	Fascia agevolata (= 60 m³/anno)		
	TA2	Fascia base (da > 60 a 180 m³/anno)		
	TA3	1° eccedenza (da > 180 a 220 m³/anno)		
	TA4	2° eccedenza (> 220 m³/anno)		
FOGNATURA E DEPURAZIONE				
<i>Uti domestici</i>				
		Quota di accesso al servizio di FOGNATURA		2,880
		Tariffa FOGNATURA	0,120	
		Quota di accesso al servizio di DEPURAZIONE		7,680
		Tariffa DEPURAZIONE	0,260	
		Incidenza tot. Quota fissa accesso S.I.I.	0,730	24,000

Tab. 4: Articolazione della Tariffa per il Servizio Idrico Integrato Utenza Residente

20) **Visto** il comma 3 dell'Art. 9 del D.L. 2/3/1989 n. 66 convertito in Legge 24/04/1989 n. 144 ripreso di seguito per immediato riferimento:

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. «I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili».

21) **Ritenuta** la prescrizione ripresa al punto precedente superata da Norme intervenute successivamente, richiamate ai punti precedenti, le quali aggiornano la Disciplina in materia di Tariffa del S.I.I. superando la frammentazione e imponendo la Tariffa unica d'ATO la quale può essere differenziata per fasce di consumo civile-domestico e in relazione a limitate situazioni riconducibili per lo più a categorie di reddito, pur tuttavia richiama i provvedimenti adottati dalle altre Autorità d'Ambito del Piemonte sostanzialmente in linea con tale L. 144/89;

- 22) **Richiamata** al riguardo la “Decisione” n. 4301/08 assunta dal **Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale**, Sez. VI il 13 Maggio 2008 in materia di Tariffa del Servizio Idrico Integrato, nella quale (sintetizzando concetti che trovano però la loro definizione puntuale unicamente nel testo della Decisione stessa alla quale si rinvia) il Consiglio di Stato: a) ribadisce che la Tariffa del Servizio Idrico Integrato é unica a livello d’Ambito Territoriale Ottimale, b) esclude ogni criterio di articolazione della Tariffa difforme da quello previsto dalle Norme (vale a dire D.M. 1/8/1996 “Metodo Normalizzato”, D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152) essendo pertanto ammesse unicamente differenziazioni per fasce di consumo e/o di redditi per l’uso civile-domestico, c) esclude differenziazioni della Tariffa tra Comuni dello stesso ATO, d) richiama, con riferimento alla validità di un atto deliberativo che ha approvato una Tariffa con prescrizione di vigenza retroattiva, il principio della irretroattività dell’azione amministrativa segnatamente quando limitativa “ex ante” della sfera giuridica del privato;
- 23) **Richiamati** i risultati delle riunioni del Gruppo di Lavoro (istituito con decreto del Presidente 28/05/04) nelle date del 16/01/09 e 30/01/09 alla presenza dei Componenti del Comitato Consultivo Paritetico – appositamente convocato in udienza – e segnatamente la soluzione tariffaria scaturita, così come riassunta ai punti seguenti;
- 24) **Richiamate** la Delibera n. 3 di questa Conferenza del 16/01/09, la n. 26 del 17/12/2007 e la n. 9 del 31/03/2008 e n. 3 del 16/01/09 di presa d’atto dell’adeguamento tariffario operato dai Gestori nell’ambito dei propri bacini gestionali affidati in coerenza con la Delibera di Conferenza d’AATO/4 n. 3 del 28/12/2006;
- 25) **Tutto quanto sopra premesso**, valutata per altro indispensabile la necessità di provvedere ad un adeguamento tariffario per le categorie di Uso diverso dal civile-domestico e per l’Uso zootecnico nell’ambito di un transitorio nelle more dell’emanazione del nuovo Metodo Normalizzato per la determinazione della Tariffa del Servizio Idrico Integrato, delle comunicazioni da parte dei Gestori affidatari della Tariffa Media Ponderata e del Conto economico-finanziario;

SOTTOPONE ALLA CONFERENZA I SEGUENTI PRINCIPI PROPEDEUTICI ALL’ATTO DELIBERATIVO

- 26) il Piano d’ATO vigente e il correlato Piano economico-finanziario di cui alla Relazione Allegato n. 1 alle Delibere di Conferenza n. 2 e 3 del 28/12/2006 determinano il seguente andamento della Tariffa del S.I.I. nel primo triennio 2007 – 2009 – si riproduce per estratto la tabella e il prospetto relativi:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Investimenti (Euro/m3)	1,039	0,750	0,746	0,481	0,481	0,286	0,286	0,288	0,288	0,288	0,192	0,192	0,192	0,096	0,077	0,058					
0,72	TIATO	0,62	0,80	0,98	1,08	1,18	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
0,530	TACCA	0,74	0,80	0,98	1,08	1,18	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
0,745	TALPIACQUE	0,67	0,80	0,98	1,08	1,18	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
1,100	TORLEO	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
0,752	TORNO ACQUA	0,88	0,80	0,98	1,08	1,18	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
0,913	TECNOBIL-IDEA	1,07	1,07	1,07	1,08	1,18	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
0,700	TAGGEDO 100% PUBBLICO	0,95	0,95	0,98	1,08	1,18	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
0,840	TAGGEDATO NESTE AARE-T-A	0,98	0,98	0,98	1,08	1,18	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
0,808	ALBA	0,71	0,80	0,98	1,08	1,18	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
0,520	CUNE0	0,73	0,80	0,98	1,08	1,18	1,30	1,43	1,57	1,61	1,51	1,49	1,50	1,48	1,47	1,45	1,43	1,40	1,38	1,35	1,32	
		1,039	0,750	0,746	0,481	0,481	0,286	0,286	0,288	0,288	0,288	0,192	0,192	0,192	0,096	0,077	0,058					

- 27) **Esaminata** la Tabella n. 1 seguente con la quale, con riferimento alla Tabella n. 4 riprodotta al precedente punto 19) che rappresenta la struttura tariffaria vigente e approvata con Delibera di Conferenza n. 3 del 28/12/2006, vengono ricondotte a tre le fasce di consumo per omogeneità con le fasce tariffe attualmente accertate in applicazione;

Tab. n. 1 - Tariffa per Utenze diverse dalla civile domestica, vale a dire Produttive, Artigianali, Commerciali

USI	CODICE TARIFFA	FASCIA O SCAGLIONE DI CONSUMO	TARIFFA
			€/m ³
ACQUEDOTTO			
<i>Usi diversi da quello domestico (commerciale, artigianale, produttivo)</i>			
	TA1	Fascia agevolata (= 60 m ³ /anno)	0,175
	TA2	Fascia base (da > 60 a 180 m ³ /anno)	0,350
	TA3	1 ^a eccedenza (> 180 m ³ /anno)	0,800
<i>Usi zootecnici/agricoli</i>			
	TA1	Unica	0,175
FOGNATURA E DEPURAZIONE REFLUI			
<i>Usi diversi da quello domestico (commerciale, artigianale, produttivo)</i>			
		Tariffa FOGNATURA	0,120
		Tariffa DEPURAZIONE	Da espressione di calcolo ex D.P.R. 24/05/1977

- 28) **Dato atto** che le simulazioni condotte dagli Uffici (i cui risultati sono stati sintetizzati mediante deposito di prospetti e tabulati ad inizio Conferenza odierna, concernenti la tariffa reale media del Metodo Normalizzato e le Tariffe praticate per usi diversi dal domestico così come accertate nel primo semestre 2007 oltre che rese possibili dai dati messi a punto in collaborazione con il Co.Vi.R.I. in occasione della Relazione al Parlamento 2009 dal momento che i Gestori di AATO/4 non hanno ancora, nonostante reiterate richieste formali, consegnato i dati concernenti la Tariffa media ponderata) confermano i valori di Tariffa iscritti in prospetto di cui al punto 26) precedente;

Parte A - Uso Zootecnico

- 29) **Ritenuto** necessario adottare Tariffe per *Uso zootecnico* conformi a quelle adottate dagli altri ATO del Piemonte, in ossequio al principio di non introdurre differenziazioni che possano generare distorsioni del Mercato e inoltre in ossequio agli Atti costitutivi dell'Unione Europea, notoriamente "fondata sull'Agricoltura", nei quali si sancisce che l'Agricoltura possa essere destinataria di agevolazioni nella misura in cui queste siano congruenti e compatibili con i principi fondanti dell'Unione Europea;
- 30) **Viste** la lettera della *Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo*, a firma del Direttore, prot. n. 1493 del 10/10/2008 (prot. ric.ne AATO/4 n. 2123 del 14/10/2008, indirizzata all'AATO/4 e p.c. all'ACDA SpA e la lettera della stessa Federazione Provinciale Coldiretti

di Cuneo, a firma del Direttore, prot. n. 1793 del 28/11/2008 (prot. ric.ne AATO/4 n. 2467 del 3/12/2008, indirizzata al Presidente dell'AATO/4 e alla Conferenza;

- 31) **Vista** la lettera raccomandata A.R. di questa AATO/4 prot. n. 1894 del 11/09/2008, avente per oggetto "*Tariffe del Servizio Idrico Integrato Uso Zootecnico – Allevamento*" e Allegati parte integrante della Lettera, sottoposti al Gruppo di Lavoro (istituito in seno alla Conferenza con Decreto del Presidente 28/04/05) in sessione 28/08/2008;
- 32) **Vista** la lettera della *Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Unione Provinciale Agricoltori* prot. n. 14 del 19/01/09 (prot. in ricezione AATO/4 n. 28/01/09);
- 33) **Esaminate** le Delibere emesse in materia di Tariffa sia ad uso diverso da quello domestico sia ad uso zootecnico assunte dalle Conferenze delle altre AATO del Piemonte, segnatamente AATO/2 *Biellese-Vercellese-CasaleM.to*, tutti documenti agli atti dell'AATO/4 Cuneese, dalle quali per gli usi diversi dal domestico la Tariffa appare strutturata per fasce volumetriche mentre per l'Uso zootecnico/agricolo risulta una fascia tariffaria d'Acquedotto unica ed equivalente, in valore, alla fascia della **Tariffa agevolata**;
- 34) **Ritenuto** pertanto necessario approvare la **Tariffa per Servizio di Acquedotto ad Uso Zootecnico** secondo il criterio che tale Tariffa non possa essere differenziata da Comune a Comune ma debba essere applicata indifferentemente a livello di ATO/4 *Cuneese* in ragione del 50% del valore esposto in Tabella n. 4 precedentemente richiamata, vale a dire pari a

$$T_{\text{zootecnico/allevamento}} = 0,175 \text{ € / m}^3;$$

- 35) **Ritenuto** necessario che tale Tariffa resti invariata senza sottoporla ad adeguamenti agli indici ufficiali di inflazione o altri adeguamenti, fino all'approvazione del nuovo Metodo Normalizzato e del conseguente nuovo Piano d'ATO e Piano economico-finanziario/Gettito Tariffario e comunque entro il termine del 31/12/2010, data entro la quale scade il transitorio previsto dall'art. 23bis del D.L. 112/08 convertito in Legge 6/08/08 n. 133;
- 36) **Ritenuto** necessario prescrivere l'installazione di contatori di volume per ogni singola Utenza aziendale agricola diversa dalla civile-domestica; tipicamente in un'azienda agro-zootecnica: un contatore per l'Utenza civile-domestica, un contatore per l'Utenza zootecnica (abbeveraggio bestiame, acqua per uso igienico e sanitario del bestiame e delle stalle e ambienti connessi), un contatore per l'Utenza irrigua eventuale, un contatore per l'Utenza produttiva connessa all'azienda agricola (nel caso di aziende della trasformazione dei prodotti agro-zootecnici: uso igienico per lavaggio cisterne, contenitori, macchine destinate alla produzione e trasformazione prodotti del latte; uso lavaggio frutta e verdura; uso lavaggio cisterne della produzione del vino; uso lavaggio uva destinata alla produzione di vini secondo evoluzioni recentemente introdotte nella filiera certificata della produzione enotecnica, uso di acqua nei processi di filtrazione dei vini moscati e spumanti; uso acqua di processo nelle lavorazioni di trasformazione dei prodotti agricoli quali succhi di frutta, semilavorati ecc.);

Parte B - Usi diversi dal civile-domestico: produttivo, commerciale, artigianale

- 37) **Ritenuto** necessario adottare *Tariffe per usi diversi dal civile-domestico*, vale a dire *produttivo, commerciale, artigianale* conformi a quelle adottate dagli altri ATO del Piemonte, in ossequio al principio di non introdurre differenziazioni che possano indurre distorsioni del Mercato e nell'ambito di un transitorio in attesa che venga emanato il Nuovo metodo Normalizzato per la definizione della Tariffa del SII;

- 38) **Ritenuto** necessario, nel transitorio in cui questa Autorità sarà chiamata a razionalizzare secondo disposti di legge tutto il comparto descritto al punto precedente, provvedere quanto meno a eliminare le differenze di trattamento tariffario per le quali alcuni Utenti potrebbero o eccipire una distorsione del Mercato, principio sovraordinato assolutamente inderogabile, o cercare di individuare approvvigionamenti alternativi sottraendo cospicue porzioni di Volume idrico dal conteggio della Tariffa Media Ponderata e introducendo pertanto squilibri non preventivabili sui volumi venduti, valori sui quali il Piano d'Ambito e la Tariffa del S.I.I. sono stati strutturati e approvati;
- 39) **Ritenuto** congruo adottare, per il **Servizio Fognatura e Depurazione** e per il comparto di *Utenza produttiva, artigianale e commerciale*, nelle more dell'adozione del nuovo Metodo Normalizzato per la definizione della Tariffa del S.I.I., il valore di Tariffa ricavabile applicando la metodologia di calcolo derivante dal D.P.R. 24 Maggio 1977 "*Formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della Tariffa di cui all'art. 16 della L. 10 Maggio 1976 n. 319*" (G.U. 26 Agosto 1977 n. 232) così come richiamata nel Regolamento di Utenza in iter di approvazione da parte di questa Conferenza;
- 40) **Dato atto** che il riferimento al D.P.R. richiamato, e nelle more dell'adozione del nuovo Metodo Normalizzato, rispecchi i principi esposti in Art. 155 del D.Lgs. 152/06 laddove si afferma che "*.... per le Utenze industriali la quota tariffaria é determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate*" ma anche Art. 154 del D.Lgs. 152/06 che richiama la necessità che la Tariffa applicata assicuri "*.... la copertura integrale dei costi*" di investimento e operativi;
- 41) **Fatto rilevare** come l'applicazione del D.P.R. richiamato sia avvenuta in modo omogeneo per tutte le AATO del Piemonte e che tutto ciò confermi che la Tariffa per usi diversi dal civile-domestico di fatto non sia unica ma si differenzi in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del reflu e che tale differenziazione benefici dell'approvazione da parte degli Organi di Vigilanza;
- 42) **Richiamati** gli indirizzi pervenuti dal Gruppo di lavoro il quale, valutati i risultati delle elaborazioni e dei confronti della Tariffazione ex ante e ex post nonché richiamati gli indirizzi espressi in precedente sessione 16/01/09, ha ritenuto congruo, all'esito di stime e valutazioni comparate nonché nell'ambito del percorso di unificazione delle Tariffe dei singoli bacini gestionali all'unica articolazione approvata con Delibera n. 3 del 28/12/2006, nonché della Delibera n. 26 del 17/12/2007, indicare alla Conferenza quanto segue:
- adozione di una Tariffa unica per le le Utenze produttive/artigianali/commerciali, con modulazioni riferibili a 3 fasce/scaglioni di consumo, come rappresentate in Tab. 1 precedente (punto 27 delle premesse);
 - per gli Usi Zootecnici stabilire un'unica tariffa pari al 50% della Tariffa base Uso Civile-Domestico; vincolo alla contemporanea installazione di contatori dedicati alla fornitura uso zootecnico (alimentazione animali, uso igienico stalla e animali ecc.); agli usi produttivi legati all'attività zootecnica, tipicamente produzione e trasformazione latte e latticini, lavaggio cisterne e contenitori del latte ecc., verranno applicate le tariffe usi diversi dal Domestico (produttivi);
-
- 43) **Ritenuto pertanto di sottoporre alla Conferenza i seguenti aspetti vincolanti:**
- dare atto dei vincoli evidenziati nelle premesse concernenti l'unicità della Tariffa del S.I.I. e la incongruenza con i principi di legge della differenziazione per categorie d'Uso;
 - ritenere pur tuttavia necessario andare in deroga dando attuazione ai principi sovraordinati che impongono alle Amministrazioni pubbliche, nella loro azione amministrativa, di non introdurre distorsioni al mercato in presenza di Tariffe applicate da parte degli altri ATO Piemontesi che appaiono strutturate invece proprio secondo i

- criteri della differenziazione per Usi e per fasce volumetriche e che risulterebbero beneficiare dell'approvazione da parte degli Organi di Vigilanza;
- ritenere necessario: a) andare in deroga al disposto che modulazioni tariffarie possano avvenire verso usi diversi dal civile-domestico solo in un'ottica di maggiorazione; b) che tale deroga abbia valenza solo per un transitorio che serva a rivedere e razionalizzare una differenziazione tariffaria consolidatasi nel passato in cui questa Autorità non ha avuto modo di intervenire (non essendo di fatto ancora istituita e operando in allora i singoli Comuni piuttosto che le Camere di Commercio – UPICA); c) che tale transitorio si renda necessario al fine di concludere le procedure di legge in materia di riconoscimento gestionale nei confronti degli Erogatori di acqua all'ingrosso e correlati atti convenzionali di affidamento e disciplinari tecnici gestionali univoci per tutti gli attori del servizio idrico;
 - ritenere che il presente provvedimento debba avere natura di atto di indirizzo non potendo assumere la valenza di atto vincolante di approvazione di una variante alla Tariffa del S.I.I. d'Ambito in ossequio al principio presente in Legge che qualunque variazione della Tariffa d'Ambito debba avvenire in presenza di simulazioni che dimostrino che tale variazione sia legata alla necessità di coprire i costi ed avvenga con riferimento alla Tariffa Media Ponderata calcolata in applicazione del Metodo Normalizzato – D.M. 1/8/96;
 - legare la validità di questo provvedimento ad un transitorio che dovrà valere fino all'emanazione del nuovo Metodo Normalizzato per la determinazione della Tariffa del S.I.I., alla conseguente revisione della Tariffa unica d'Ambito e approvazione del nuovo Piano d'Ambito ma comunque entro e non oltre il 31/12/2010, termine del transitorio fissato dall'art. 23bis del D.L. 112/08 convertito il L. 6/08/08 n. 133;
 - allinearsi al principio della irretroattività dell'azione amministrativa, segnatamente in materia di Tariffe;
 - Adozione di una Tariffa unica per tutte le Utenze, con modulazioni unicamente riferibili alle fasce/scaglioni di consumo;
 - Unica eccezione per gli Usi Zootecnici per i quali si stabilisce un'unica tariffa pari al 50% della Tariffa base Uso Civile-Domestico; vincolo alla contemporanea installazione di contatori dedicati alla fornitura uso zootecnico (alimentazione animali, uso igienico stalla e animali ecc.); agli usi produttivi legati all'attività zootecnica, tipicamente produzione e trasformazione latte e latticini, lavaggio cisterne e contenitori del latte ecc., verranno applicate le tariffe usi diversi dal Domestico (produttivi);
- 44) **Ritenuto necessario** sottoporre il presente provvedimento alla preventiva valutazione degli Organi di Vigilanza competenti in materia, anche mediante specifiche sessioni di illustrazione da parte della Segreteria Operativa e di vincolarne l'entrata in vigore all'esito della rispettiva approvazione, vale a dire: **Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche** ex D.Lgs. 152/06 e D.M. 1/8/96 "Metodo Normalizzato", **Osservatorio Regionale** istituito con art. 11 della L.R. 20 Gennaio 1997 n. 13;
- 45) **Dato atto** che la Segreteria operativa di AATO/4 ha preventivamente condotto un'attività di ricognizione sulle criticità in applicazione tariffaria provenienti dalle maggiori Organizzazioni di Categoria, vale a dire (citando quelle dalle quali sia pervenuto un contributo e/o sollecitazione): Federazione Provinciale Coldiretti Cuneo, Unione Provinciale Agricoltori, Unione Industriali Cuneo;
- 46) **Ritenuto in proposito necessario** organizzare riunioni di illustrazione del presente provvedimento con le Rappresentanze di tutte le maggiori Organizzazioni di Categoria interessate e di dare pertanto mandato in tal senso alla Segreteria Operativa chiedendo che all'esito di tali riunioni venga prodotto un rapporto da sottoporre a questa Conferenza d'AATO;
- 47) **Sentita** la relazione del Direttore AATO, secondo l'articolato seguente:

- a) richiama quale parte integrante le premesse al presente atto (che costituiscono la relazione degli Uffici alla Conferenza) nelle quali si mettono in evidenza i limiti e le riserve all'interno dei quali va doverosamente collocato il presente provvedimento e in particolare: a) la norma, segnatamente il D.Lgs. 3/4/2006 n.152 e il D.M. 1/8/96 "Metodo Normalizzato per la definizione della Tariffa", stabilisce che la Tariffa del Servizio Idrico Integrato debba scaturire dall'applicazione delle elaborazioni alla base della strutturazione del Piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e pertanto debba compensare i Costi del Piano (finanziari legati agli investimenti, agli ammortamenti, ai mutui e operativi legati alle attività gestionali); b) richiama il fatto che questa Autorità disponga di Piano d'Ambito approvato dalla Conferenza con Delibere n. 2 e 3 del 28/12/06; c) ricorda che la norma non ammetta interventi di modifica parziale della Tariffa del S.I.I. e che qualunque modifica o aggiornamento della Tariffa del S.I.I., con tutte le articolazioni legate alle differenti categorie d'uso, possa avvenire unicamente all'interno del procedimento di Variante o revisione del Piano d'ATO; d) segnala la necessità, prevista dalla norma in presenza di provvedimenti di modifica della Tariffa del S.I.I., che il presente provvedimento venga sottoposto alla preventiva valutazione degli Organi di Vigilanza competenti in materia, anche mediante specifiche sessioni di illustrazione da parte della Segreteria Operativa e di vincolarne l'entrata in vigore all'esito della rispettiva approvazione, vale a dire: **Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche** ex D.Lgs. 152/06 e D.M. 1/8/96 "Metodo Normalizzato", **Osservatorio Regionale** istituito con art. 11 della L.R. 20 Gennaio 1997 n. 13, e che la presente deliberazione sia vincolata all'espressione del vincolante Parere;
- b) avvalendosi dei tabulati e prospetti consegnati ad inizio Conferenza, fornisce ai Sigg. Conferenzieri un aggiornamento sui valori della tariffa reale media sottoponendo un confronto tra i valori delle Tariffe uso zootecnico e usi diversi dal civile-domestico vigenti nei differenti bacini gestionali e nei principali Comuni di AATO/4 a valere per il 1° semestre 2007 e quelli applicati a seguito manovra tariffaria 2° semestre 2007 e 1° semestre 2008 proposta dai Gestori; si evidenziano talvolta incrementi nelle tariffe uso zootecnico e negli usi produttivi di alcuni ordini di grandezza;
- c) riferisce in ordine al fatto che tali aumenti e/o differenziazioni oltre a non trovare riscontri autorizzativi evidenzino la necessità di un intervento urgente da parte della Conferenza la quale, pur a valere per un transitorio, fissi una tariffa unica di riferimento per gli Usi in questione (zootecnico e produttivi);
- d) in successivo intervento, in risposta a precisi quesiti rivolti dai Conferenzieri, conferma che manovre parziali su singoli Usi del servizio non siano coerenti con i disposti della norma di settore la quale parla di Tariffa unica del S.I.I.; inevitabilmente modifiche alle Tariffe dei singoli Usi possono determinare riverberi sui consumi e sulle Tariffe degli altri Usi, segnatamente domestici, nell'ambito del criterio dell'iso-ricavo o "copertura integrale" dei costi che vanno a determinare la Tariffa complessiva del S.I.I.;
- 48) **Sentiti** gli interventi dei Rappresentanti dell'Area Omogenea Monregalese, dell'Area Omogenea Cuneese, della Comunità Montana della Bisalta, dei quali è conservata agli atti la registrazione su supporto magnetico, sostanzialmente in ordine a richieste di chiarimenti;
- 49) **Sentiti** gli interventi dei Rappresentanti dell'Area Omogenea Cuneese, dell'Area Omogenea Albese, dell'Area Omogenea Monregalese, della Comunità Montana Valli Mongia – Cevetta - Langa Cebana, della Comunità Montana Alta Valle Tanaro, della Comunità Montana Valle Stura di Demonte e del Presidente F.F. dei quali è conservata agli atti la registrazione su supporto magnetico, sostanzialmente riconducibili a: a) urgenza di intervenire con atto regolamentare su Usi Zootecnici e Usi produttivi-artigianali-commerciali; b) presa d'atto e condivisione delle motivazioni portate dal Direttore in ordine alla necessità, di legge, di un intervento tariffario unico, pur tuttavia, anche a termini di Delibera n. 3 del 28/12/2006, formulazione di una contestuale proposta di stralciare col

presente atto deliberativo sia la Tariffa usi domestici sia la Tariffa per fornitura acqua all'ingrosso (pur prevista nelle bozze sottoposte in seduta odierna) e rinviare all'esito di un congruo periodo di studio e approfondimento secondo procedure di legge in materia; c) approvazione dell'articolazione delle tariffe uso zootecnico e uso diverso dal domestico così come proposte in Tab. 1 del punto 27) delle premesse; d) fissazione dei termini precisi di validità del presente provvedimento; e) concertazione, compatibilmente con la legge, con i Gestori affidatari del servizio; f) necessità di definire conformemente alla legge il ruolo che possa svolgere, all'interno del modello gestionale d'Ambito, l'*Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi – ALAC SpA*, fornitore di acqua all'ingrosso anche con riferimento alla Tariffa che l'AATO dovrà approvare proprio per fornitura acqua all'ingrosso;

- 50) **Sentiti in particolare** gli interventi dei Rappresentanti della *Comunità Montana Alta Valle Tanaro* e della *Comunità Montana Valle Stura di Demonte* dei quali è conservata agli atti la registrazione su supporto magnetico, i quali richiamano la necessità, conformemente alle leggi di settore (così come richiamate dal Direttore nella sua relazione) ed alla Delibera di Conferenza n. 3 del 28/12/2006, di vincolare il successivo approfondimento anche all'applicazione di modulazioni delle Tariffe, che oggi si vanno a deliberare, da destinare alle Utenze delle zone marginali e montane, e sentito in proposito l'intervento del Presidente F.F., il quale, ritenuto che le Utenze di cui si tratta si associno a gettiti che non vanno ad inficiare l'equilibrio costi-ricavi, propone di integrare nel dispositivo di delibera anche il rinvio ad un approfondimento in ordine alla modulazione della Tariffe per classi di marginalità e di disagio per Utenze in perimetro montano;
- 51) **Ritenuto necessario** accogliere la segnalazione del Direttore in ordine alla necessità che il presente provvedimento venga sottoposto alla preventiva valutazione degli Organi di Vigilanza competenti in materia, anche mediante specifiche sessioni di illustrazione da parte della Segreteria Operativa e di vincolarne l'entrata in vigore all'esito della rispettiva approvazione, vale a dire: **Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche** ex D.Lgs. 152/06 e D.M. 1/8/96 "Metodo Normalizzato", **Osservatorio Regionale** istituito con art. 11 della L.R. 20 Gennaio 1997 n. 13;
- 52) **Dato atto** che tutta la documentazione richiamata, anche quando non riprodotta in allegato alla presente, risulta depositata agli atti dell'Autorità d'Ambito;

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 74,2456/100,00;

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di prendere atto e di approvare le necessità espresse nei punti dal n. 26) al n. 52) delle premesse;
3. **di approvare l'articolazione della Tariffa per Utenze diverse dalla Domestica, vale a dire Produttive – Artigianali – Commerciali**, riprodotta di seguito con la Tabella n. 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

Tab. n. 1 - Tariffa per Utenze diverse dalla civile domestica, vale a dire Produttive, Artigianali, Commerciali

USI	CODICE TARIFFA	FASCIA O SCAGLIONE DI CONSUMO	TARIFFA
			€/m ³
ACQUEDOTTO			
<i>Usi diversi da quello domestico (commerciale, artigianale, produttivo)</i>			
	TA1	Fascia agevolata (= 60 m ³ /anno)	0,175
	TA2	Fascia base (da > 60 a 180 m ³ /anno)	0,350
	TA3	1 ^a eccedenza (> 180 m ³ /anno)	0,800
<i>Usi zootecnici/agricoli</i>			
	TA1	Unica	0,175
FOGNATURA E DEPURAZIONE REFLUI			
<i>Usi diversi da quello domestico (commerciale, artigianale, produttivo)</i>			
		Tariffa FOGNATURA	0,120
		Tariffa DEPURAZIONE	Da espressione di calcolo ex D.P.R. 24/05/1977

4. **di approvare**, quale unica eccezione, la **Tariffa per gli Usi Zootecnici** altrettanto esposta in Tab. 1 nei termini che seguono:

a) unico importo =

$$T \text{ zootecnico/allevamento} = 0,175 \text{ € / m}^3,$$


pari al 50% della Tariffa base Uso Civile-Domestico;

- b) vincolo al mantenimento di tale valore assoluto per tutto il transitorio fino all'approvazione del nuovo Metodo Normalizzato, del nuovo Piano d'ATO e relativa Tariffa d'ATO e comunque fino al termine del transitorio fissato dall'art. 23bis del D.L. 112/08 convertito il L. 133/08, vale a dire il 31/12/2010;
- c) vincolo della fornitura all'installazione di contatori dedicati alla fornitura uso zootecnico (alimentazione animali, uso igienico stalla e animali ecc.);
- d) approvazione per gli altri usi produttivi legati all'attività zootecnica (tipicamente produzione e trasformazione latte e latticini, lavaggio cisterne e contenitori del latte ecc.) del riferimento alle tariffe Usi diversi dal Domestico (produttivi) esposti in Tab. 1 nonché dell'obbligo, di legge per il Gestore, di installare contatori appositi;
5. **di fare proprie** le clausole di cui al punto 43) delle premesse con particolare riferimento a:
- a. entrata in vigore della nuova articolazione tariffaria a far data dal **1° Giugno 2009**, in ossequio al principio dell'irretroattività dell'azione amministrativa, segnatamente in materia di Tariffe salvo diverse disposizioni in applicazione del successivo **punto 6.** del dispositivo successivo;
- b. durata di questo provvedimento legata ad un transitorio che dovrà valere fino all'emanazione del nuovo Metodo Normalizzato per la determinazione della Tariffa del S.I.I., alla conseguente revisione della Tariffa unica d'Ambito e approvazione del nuovo Piano d'Ambito e comunque **entro il 31/12/2010**, data che coincide con il


termine del transitorio gestionale previsto dall'art. 23bis del D.L. 112/08 convertito in L. 6/08/08 n. 133;

6. di fare propria la necessità che il presente provvedimento venga sottoposto alla preventiva valutazione degli Organi di Vigilanza competenti in materia, anche mediante specifiche sessioni di illustrazione da parte della Segreteria Operativa e di vincolarne l'entrata in vigore all'esito della rispettiva approvazione, vale a dire: **Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche** ex D.Lgs. 152/06 e D.M. 1/8/96 "Metodo Normalizzato", **Osservatorio Regionale** istituito con art. 11 della L.R. 20 Gennaio 1997 n. 13;
7. di dare mandato alla Segreteria Operativa e segnatamente al suo Direttore di procedere agli studi di ricognizione e approfondimento finalizzati alla revisione della Tariffa del Servizio Idrico Integrato segnatamente per: a) modulazioni delle Tariffe Zootecniche e per Usi produttivi/artigianali/commerciali per zone marginali e montane; b) modulazione della quota fissa di accesso al servizio; c) Tariffa per l'Uso domestico; d) Tariffa per fornitura di acqua all'ingrosso;
8. di incaricare il Direttore, all'esito della redazione del presente verbale di deliberazione secondo quanto disposto dall'Art. 15 comma 2 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti, di inviare il presente provvedimento agli Enti destinatari del provvedimento stesso e agli Organi di vigilanza e controllo di legge (punto 6. del dispositivo precedente);
9. di incaricare il Presidente di inviare il presente provvedimento agli Enti locali partecipanti, vale a dire Provincia di Cuneo, Comuni e Comunità Montane dell'ATO/4 *Cuneese*, secondo quanto disposto dall'Art. 11 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti nonché con le modalità prescritte dal vigente Regolamento dell'Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 4 *Cuneese*;
10. di incaricare il Segretario della Conferenza di pubblicare copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione istitutiva, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'AATO/4, secondo procedure iscritte nel Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 4 *Cuneese*;
11. di riconoscere che in relazione al presente atto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. n. 49 del D.Lgs. 267/2000;
12. con separata ed unanime votazione il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

il Delegato permanente del Presidente della Provincia di Cuneo
Consigliere Provinciale Dr. C.Castellengo


.....

il Direttore AATO/4 *Cuneese*


.....

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 12 della "Convenzione Regolante i Rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'ATO/4 Cuneese per l'Organizzazione del S.I.I. ai sensi della L. 36/94 e della L.R. 13/97" nonché ai sensi del Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento di AATO/4, mediante affissione all'Albo Pretorio dell'AATO/4, localizzato temporaneamente presso l'Albo Pretorio della Provincia di Cuneo, dal giorno 4-
4 MAG. 2009 e per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
Dott. Vittorio Quaglia

